

Il divorzio breve

Le nuova normativa italiana a confronto con quella di altri paesi europei

di Maria Teresa Ingicco

La riforma del 2015: il divorzio breve

La legge sul *divorzio breve* (l. 6 maggio 2015, n. 55, *Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*, G.U. 11 maggio 2015, n.107) è il risultato di una lunga mediazione e ha ottenuto il consenso di un'ampia maggioranza parlamentare.

La nuova legge, con effetto retroattivo, si applica anche alle cause già in corso al momento dell'entrata in vigore (26 maggio 2015), producendone una considerevole accelerazione.

Il testo interviene sulla legge n. 898/1970, riducendo il periodo di tempo che deve intercorrere tra la separazione e il divorzio, sia per le separazioni giudiziali sia per quelle consensuali, facendo decorrere il termine, come già attualmente previsto, dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.

Nelle **separazioni giudiziali** si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio.

Nelle **separazioni consensuali** si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio. Il termine più breve si riferisce anche alle separazioni che da giudiziali si trasformino in consensuali.

Viene inoltre anticipato il termine per lo **scioglimento della comunione legale dei beni** tra i coniugi:

- nella separazione giudiziale, al momento in cui il presidente del Tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati;
- nella separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione, purché omologato.

La semplificazione del 2014: il divorzio semplice

Mentre la legge del 2015 interviene sui termini, l'art. 6 del d.l. n.132/2014 (entrato in vigore il 13 settembre 2014) ha introdotto una procedura semplificata per ottenere il divorzio in modo consensuale o modificare le condizioni già fissate in precedenza dal giudice.

L'*iter* semplificato riguarda solo il caso in cui non vi siano figli minorenni, maggiorenni non autonomi o con grave handicap, o patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi, in tal caso, possono richiedere lo scioglimento del matrimonio tramite la mediazione di un legale, che è tenuto a redigere un documento sull'accordo raggiunto dai coniugi, farlo firmare dalle parti e autenticarlo. Il patto, con tutte le certificazioni necessarie, deve essere trasmesso entro 10 giorni all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto.

In alternativa la coppia può procedere direttamente presso l'ufficiale di stato civile del Comune (il Sindaco o chi da lui delegato) e stilare l'accordo, che deve essere confermato allo scadere di trenta giorni dall'istanza, pena la decadenza.

Le specificità del contesto normativo italiano

Pur mostrando un costante aumento dell'instabilità dei matrimoni, come accade nella maggior parte delle società contemporanee, in Italia l'introduzione dell'istituto è avvenuta più tardi rispetto ad altri paesi; d'altronde il riconoscimento del divorzio come "risposta" ad una situazione familiare compromessa si è affermato con fatica e solo grazie ad una forte presa di posizione della società civile.

Solo grazie alla riforma e al cambiamento culturale, lo scioglimento dell'unione ha cessato di essere come una "sanzione" per il coniuge che lo aveva provocato.

Esiste, poi, un'altra importante differenza: in Italia la legge del 1970 sul divorzio non è andata a sostituire la separazione legale, ma si è aggiunta ad essa. Questo comporta che lo scioglimento del matrimonio sia sempre preceduto dalla separazione, con un tempo di attesa minimo tra i due provvedimenti stabilito per legge.

La separazione legale è un requisito necessario per il divorzio, ma non tutte le separazioni si trasformano in annullamento degli effetti giuridici del matrimonio. Il divorzio, infatti, segna l'interruzione definitiva degli effetti del matrimonio, ponendo di conseguenza gli ex-coniugi nella condizione di contrarre un nuovo matrimonio. Dopo la separazione, invece, le parti risultano ancora coniugate e il provvedimento potrà essere permanente, sfociare in un divorzio, o essere revocato.

La riforma del 2015 interviene in parte su questo aspetto, almeno sul piano dei rapporti patrimoniali, stabilendo la cessazione della comunione dei beni già a partire dalla formalizzazione della separazione.

Un confronto con l'Europa

In media in Europa il tempo necessario per ottenere il divorzio è inferiore rispetto all'Italia, in particolare per il fatto che in quasi tutti i paesi non hanno luogo due procedimenti (prima per la separazione e poi per il divorzio), ma si procede direttamente con lo scioglimento.

Dal rapporto della Commissione europea per l'efficienza della giustizia in 45 stati su 47 membri del Consiglio d'Europa risulta che, per ottenere il divorzio occorrono: in Italia 634 giorni; in Francia 447; in Portogallo 325; in Germania 321; in Spagna tra i 90 i 180 giorni.

La normativa francese

La legge francese favorisce in ogni modo l'accordo tra le parti e consente il passaggio da una forma di divorzio contenzioso a quello consensuale.

Non c'è obbligo di separazione prima del divorzio; sono contemplati quattro percorsi:

- consensuale;
- per accettazione del principio di rottura del matrimonio;
- per alterazione definitiva del legame coniugale per almeno 2 anni;
- per colpa.

Se manca un accordo sui beni comuni, gli ex coniugi hanno ancora un anno di tempo dalla pronuncia di divorzio per accordarsi; in caso contrario, decide il giudice sulla base di un progetto predisposto dal notaio.

La normativa britannica

L'azione di divorzio è esperibile, trascorso almeno un anno dal matrimonio, da ciascun coniuge in caso di definitiva rottura della relazione coniugale. La richiesta di divorzio è limitata a chi ha contratto un matrimonio valido in Gran Bretagna e ha un domicilio permanente in Inghilterra o Galles.

I presupposti sono: l'adulterio o il comportamento irragionevole; l'abbandono da parte dell'altro coniuge per almeno due anni; la separazione di fatto, per durata continuativa di due anni precedenti il ricorso se l'altro coniuge consente al divorzio, oppure di cinque anni in mancanza di tale consenso. Nella prassi, l'adulterio o il comportamento irragionevole dell'altro coniuge sono gli elementi più frequentemente adottati per evitare di attendere il termine minimo biennale o quinquennale.

Nelle more del procedimento di divorzio, che dura di solito cinque o sei mesi, le parti possono stipulare un accordo di separazione, i cui termini sono vincolanti e possono essere fatti valere in giudizio.

La normativa tedesca

Il matrimonio può essere sciolto dal giudice "se è in stato di disfacimento", vale a dire quando non esiste più la comunione di vita dei coniugi e non può attendersi che essi la ricostruiscano. Oltre allo stato di disfacimento, presupposti per il divorzio sono la separazione da un anno, se consensuale o da tre anni in caso contrario. La comunione dei beni cessa con il passaggio in giudicato della decisione del giudice.

La normativa spagnola

In Spagna l'istituto del divorzio è stato modificato nel 2005, con l'introduzione del principio della libertà dei coniugi, che si realizza limitando il più possibile l'intervento giudiziale e lasciando il più ampio spazio alla libera volontà delle parti, per cui la volontà di interrompere il vincolo coniugale non deve necessariamente essere subordinata all'esistenza di cause specifiche. La legge attuale, a differenza della precedente normativa, considera separazione e divorzio come due opzioni, alle quali i coniugi possono fare ricorso indifferentemente per far fronte alle vicissitudini matrimoniali.

La domanda di separazione o di divorzio può essere presentata anche da uno solo dei coniugi, a condizione che siano trascorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, senza che l'altro possa opporsi per motivi materiali e senza che il giudice possa respingere la richiesta, fatti salvi i motivi processuali.

Il termine di tre mesi dalla celebrazione del matrimonio non è richiesto nel caso in cui sia in pericolo la vita, l'integrità fisica, la libertà e l'integrità morale o sessuale del coniuge richiedente o dei figli conviventi.

Il coniuge convenuto può contestare le misure richieste dall'altro coniuge e ha l'opportunità di proporre altre.

Il divorzio comporta lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi e la ripartizione dei beni comuni secondo il regime patrimoniale che ha disciplinato il matrimonio.